

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 3 del Registro	Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU.
Data 29/06/2020	

L'anno **Ducemilaventì** il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 17,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in seduta pubblica di 1ª Convocazione ed in sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	MARINARO	ANGELA	PRESIDENTE	X	
2	ADAMO	DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
3	ALFERI	FRANCESCO ROCCO	CONSIGLIERE		X
4	ANSALONI	CARLO	CONSIGLIERE	X	
5	BELLARDITA	ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
6	BRUGNONE	CRISTINA NATALIZIA	CONSIGLIERE		X
7	CIARDO	FRANCESCO	VICE PRESIDENTE	X	
8	CUVA	GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
9	MARTORANA	LUCIA RITA	CONSIGLIERE	X	
10	PATIRI	ROCCO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Partecipano

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale MARINARO ANGELA

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. NIGRONE ANTONIO GIUSEPPE

Il Presidente del Consiglio constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica su indicazione del Sindaco allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proponente

SINDACO

Proposta n. 10 del 27/05/2020

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accertati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività

di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.L.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

CONSIDERATO che il regolamento sarà depositato, per gg. 15 presso l'Ufficio di segreteria e del deposito sarà data informazione al pubblico mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, nelle sedi delle OO.SS., nei Circoli, nei Sodalizi e associazioni esistenti nel Comune, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e proposte in merito che devono essere prodotte entro lo stesso termine di scadenza del deposito del regolamento.

VISTA la relazione del responsabile del servizio,

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

si propone che il Consiglio Comunale deliberi

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina della "nuova" IMU, come riportato in allegato al presente atto, sostituendo quindi integralmente il previgente Regolamento IUC, approvato con deliberazione del C.C. n.36 del 31/07/2014;
- 3) di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- 4) dare atto che il regolamento sarà depositato presso l'Ufficio di Segreteria e del deposito saranno date informazioni al pubblico mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, nelle sedi delle OO.SS., nei Circoli, nei Sodalizi e associazioni esistenti nel Comune e che allo stesso possono essere presentate osservazioni o proposte.

Il Proponente
Il Sindaco
Dr. Sebastiano Adamo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sono state disciplinate le regole per l'applicazione della "nuova" IMU, con contestuale abrogazione della TASI da parte del comma 738 della legge richiamata. Pertanto, la nuova imposta assorbe anche le norme in precedenza applicabili alla TASI, cosicché, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sparisce la "doppia imposizione locale" sugli immobili. Queste novità devono essere accolte con favore con solo dai contribuenti, ma anche dagli uffici degli enti locali, considerata la semplificazione che potrà generare nella gestione di un solo tributo.

Le nuove previsioni, benché ripropongano disposizioni analoghe a quella della precedente IMU, regolata dall'art. 13, del D.L. n. 201/2011, oltre che dalle previsioni residuali del D.Lgs. n. 23/2011 e da quelle dell'I.C.I. (D.Lgs. n. 504/1992), disciplinano in maniera differente alcune casistiche, andando ad incidere sulla soggettività passiva e, soprattutto in termini di precisazione circa la modalità di applicazione dell'IMU ed all'interpretazione della norma, non del tutto chiara nella vecchia stesura normativa.

Il responsabile del servizio del tributo si trova a dover agire, anche nell'immediato, per adeguare gli atti alle nuove disposizioni e adempiere agli obblighi imposti dal legislatore.

Innanzitutto, trattandosi dell'entrata in vigore di un nuovo tributo, è necessario che venga nominato il **funzionario responsabile** della nuova IMU, in conformità al comma 778, della Legge di bilancio. Quindi, con apposita delibera di Giunta comunale, occorre nominare tale figura, peraltro con le medesime caratteristiche di quelle già previste per il funzionario della vecchia IMU. Questo, avrà poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti di tali attività ed anche la rappresentanza in giudizio per le controversie che attengono all'IMU.

Inoltre, stante la riscrittura di alcuni presupposti, dovrà essere approvato **un nuovo regolamento** per la gestione della nuova IMU, lasciando invariato il precedente regolamento che andrà a disciplinare le fattispecie ancora accertabili, per le quali saranno applicabili le previsioni previgenti. Tale scelta può essere anche più funzionale nell'esercizio della **potestà regolamentare**, ora confermata ed ampliata dal comma 777, dove sono indicate modalità per applicare le opzioni poste alla decisione del Comune. In particolare, vengono riconosciute all'ente locale le seguenti facoltà:

1. stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
2. stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
3. prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
4. determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
5. stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Come accennato, le nuove disposizioni normative riportano, per alcune fattispecie, indicazioni relative ai presupposti impositivi in maniera più dettagliata rispetto alle previsioni previgenti, chiarendo situazioni oggi oggetto di contenzioso quali la **definizione di fabbricato** (utile per tassare gli F/2), la **necessaria sussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo in caso di comproprietari**. In ragione della precisazione posta dal legislatore, ogni soggetto, titolare di un'autonoma obbligazione tributaria verserà l'imposta considerando sia i presupposti soggettivi quanto quelli oggettivi.

Viene dunque risolta l'annosa questione dei comproprietari di aree fabbricabili che, in presenza anche di un solo soggetto passivo con qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, potevano godere dell'agevolazione, in ragione della *fiction juris* che equipara tali aree ai terreni agricoli. Con la nuova IMU, l'agevolazione spetterà solo se sussistono contestualmente il presupposto oggettivo e soggettivo, ossia se il soggetto passivo.

Il calcolo della nuova IMU è ancora eseguito in rapporto all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso. A tal proposito è rilevante la precisazione posta dal legislatore in ordine all'attribuzione della soggettività passiva: l'imposta è dovuta da chi possiede l'immobile per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, tenendo conto che il giorno di trasferimento del possesso è attribuito all'acquirente e, in caso di numero uguale di giorni, l'imposta è comunque dovuta dal cessionario. Anche la nuova

Una particolare attenzione va posta all'approvazione delle aliquote IMU, in quanto la loro approvazione costituisce un adempimento assai rilevante.

Queste, dovranno essere espressamente deliberate, in quanto non possono essere applicate quelle vigenti, stante la novità del tributo, cosicché non è possibile operare la previsione dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

L'aliquota ordinaria della nuova IMU è fissata in modo che coincida con la sommatoria con quelle previgenti di IMU e TASI. Pertanto è disposto:

- l'aliquota ordinaria passa dallo 0,76% allo 0,86%, tenendo conto che per i fabbricati del gruppo catastale "D", la parte d'imposta corrispondente all'aliquota dello 0,76%, resta ad appannaggio dello Stato: in ogni caso, i Comuni non potranno approvare aliquote superiori alla misura dell'1,06% (salvo alcune eccezione dove è possibile applicare la maggiorazione TASI);
- per le abitazioni principali non intervengono particolari modifiche: queste mantengono l'esenzione, purché non incluse nelle categorie catastali di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9, alle quali è applicabile un'aliquota compresa fra lo 0% e lo 0,60%, con una detrazione di euro 200,00 per fabbricato;
- i fabbricati rurali continueranno a godere di un'imposizione di favore, in quanto i Comuni possono prevedere la riduzione dell'aliquota, stabilita nella misura dello 0,1%, fino all'azzeramento;
- i "beni merce" assoggettati all'IMU fino al 2021, subiranno l'aliquota ordinaria, fissata nella misura dello 0,1%, che può essere azzerata, o aumentata fino allo 0,25%;
- per i terreni agricoli l'aliquota ordinaria rimane indicata nella misura dello 0,76%, con un range di scelta da parte del Comune, compreso fra lo 0% e l'1,06%.

Preme evidenziare che, a differenza della precedente normativa, i Comuni potranno azzerare le aliquote IMU per casistiche relative alle abitazioni principali "di lusso" e relative pertinenze; per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43 TUIR, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES, ovvero per gli immobili locati e per gli altri immobili.

A conclusione della presente disamina si rimarca che le delibere relative ai tributi locali (per approvazione regolamento e aliquote/tariffe), per esplicitare la loro efficacia, devono essere inserite nell'apposito Portale del MEF, entro il 14 ottobre, perché il Ministero possa pubblicarle sul proprio sito entro il 28 ottobre. Si segnala che sul predetto Portale sarà disponibile un apposito prospetto in cui dovranno essere inserite le aliquote approvate. È il caso di rimarcare che detto prospetto deve essere compilato ancora prima dell'esecutività della delibera di approvazione delle aliquote IMU, in quanto il legislatore ha subordinato l'efficacia della medesima allegazione del prospetto. In pratica, se viene sottoposta al Consiglio Comunale la delibera di approvazione delle tariffe senza tale allegato, questa non esplica alcuna efficacia.

Pertanto, ai sensi del comma 764, se c'è discordanza tra il prospetto pubblicato delle aliquote e quelle deliberate, prevale quanto indicato nel prospetto pubblicato sul Portale del MEF.

Ulteriore considerazione riguarda il vincolo che dal 2021 verrà posto ai Comuni in merito alla misura delle aliquote: dal prossimo anno, l'articolazione tariffaria sarà imposta dal legislatore.

Motta D'Affermo, li 27/05/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Raffaello





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

Tel: 0921/236086 - fax: 0921/336851 - e-mail: comune@mottadaffermodi.it - pec: protocollo@motta@pec.it

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 27/05/2020 dell'area Economico Finanziaria
avente per oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU;
Vista la rispondenza del regolamento con la normativa vigente;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
Esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione citata.

Motta D'Affermo 03/06/2020

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Maria Patti



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 27/05/2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU.

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data: 27/05/2020



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data: 27-05-2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

In continuazione di seduta.

Consiglieri presenti n. 7

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU".

Il Presidente procede alla lettura integrale della proposta deliberativa di cui all'oggetto e riferisce che questo provvedimento è richiesto dalla normativa vigente oltre che le deliberazioni regolamentari relative all'IMU devono essere iscritte necessariamente sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2020. Inoltre continua il suo intervento precisando che la proposta deliberativa è accompagnata dai pareri favorevoli sia del Ragioniere Mazzeo che del Revisore dei Conti ormai scaduto.

Il Presidente ultimata la discussione sottopone ai voti la proposta deliberativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione

Presenti e votanti 7

Favorevoli ad unanimità

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU".

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella regione Siciliana, approvato con Legge regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to M. M. M. M. M.



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to M. M. M. M. M.

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 29/04/2020



Il Segretario Comunale
[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorati giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale in conferma relazione del Messo Comunale:

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MOTTA D’AFFERMO
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

**Regolamento Comunale Disciplina
NUOVA IMU**

LEGGE DI BILANCIO 2020 - 27 Dicembre 2019, n. 160

Art. 1 commi 738 /783 -

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"
- Art. 7 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 8 – Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 10 – Definizione di aree edificabili
- Art. 11 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 12 – Determinazione della base imponibile
- Art. 13 - Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta
- Art. 14 – Versamenti dell'imposta
- Art. 15 – Valore venale delle aree edificabili
- Art. 16 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 17 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile.
- Art. 18 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 19 – Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 20 – Altre esenzioni
- Art. 21 – Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali
- Art. 22 – Aliquota ridotta
- Art. 23 – Imposizione dei cd "beni merce"

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 24 – Denunce
- Art. 25 – Versamenti
- Art. 26 – Compensazioni
- Art. 27 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 28 – Accertamenti e sanzioni
- Art. 29 – Riscossione coattiva
- Art. 30 – Interessi e sanzioni
- Art. 31 – Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 32 – Contenzioso
- Art. 33 – Rimborsi
- Art. 34 – Autotutela
- Art. 35 – Arrotondamenti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 – Norme di rinvio
- Art. 37 – Entrata in vigore

ALLEGATI

TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria Nuova IMU.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto indicato nella disposizione normativa di cui al comma precedente, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Il presente regolamento disciplina la Nuova IMU, con riferimento al Comune di Motta D'Affermo.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, da applicarsi sul territorio del Comune di Motta D'Affermo, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3

Oggetto d'Imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n.160 sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Motta D'Affermo ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Art. 4

Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune avendo a riferimento gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di Motta D'Affermo.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento, non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 5

Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
6. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 6

Gettito della nuova IMU dei fabbricati del gruppo "D"

1. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 7

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tale le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale; pertanto, ai fini dell'applicazione della nuova IMU, sono considerate **aree pertinenziali** quelle che, in base agli strumenti urbanistici vigenti, non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello del fabbricato¹.
Per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
5. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

¹ Si tratta di una disposizione prevista in materia urbanistica. Il Comune, in accordo con il proprio ufficio tecnico, può stabilire anche criteri diversi, purché supportati da disposizioni in materia urbanistica.

Art. 8

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 9

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 10

Definizione di aree edificabili

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1, del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ..
3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 11
Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 12
Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 13
Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 14

Versamenti dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 15

Valore venale delle aree edificabili

1. Stante la definizione di area edificabile di cui al precedente articolo 10, la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata in base al valore venale, come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali vigenti, deliberati dalla Giunta Comunale.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune², in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 75, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia.
7. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di ristrutturazione.

2 A tal fine si rinvia all'interpretazione autentica riportata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 all'art. 11-quaterdecies, comma 16

8. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni

rilevanti agli effetti del valore commerciale.

9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

Art. 16

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, **è pari allo 0,50 per cento** e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento** e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
4. **Fino all'anno 2021**, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento**. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **A decorrere dal 1° gennaio 2022**, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**.
5. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI **è pari allo 0,76 per cento** e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. (Vedi art. 19)
6. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
7. Per gli IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento** e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
8. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ove il Comune si sia attivato in tal senso, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 del presente articolo, è ridotta al 75 per cento.
Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a

canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:

- a. contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
- b. contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
- c. contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. *(solo per comuni ricompresi in accordi territoriali stipulati in data successiva al 15/3/2017)*

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 17

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.
- c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 18³

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 148, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio e che, nel contempo,

3. Questa disposizione è utile a identificare i fabbricati inagibili e inabitabili e consente di evitare ambiguità. risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.
7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 19

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 20

Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D. Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e ss.mm.ii., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 21

Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali

1. L'abitazione principale, come definita al precedente articolo 8 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 9, non sono assoggetta alla IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:
 - **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - **detrazione d'imposta**, nella misura di euro 200,00.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 22

Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - a. per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
 - b. alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le case popolari.

Art. 23

Imposizione dei cd "beni merce"

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 24

Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 20, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
- d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e ss.mm.ii., con le modalità applicative determinate dal Comune.

6. La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.;

Art. 25

Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Motta D'Affermo, corrispondente a F773, oppure secondo le modalità che la normativa potrà introdurre successivamente.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 26

Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta e il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

Art. 27

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:

a) gravi calamità naturali.

Art. 28

Accertamenti e sanzioni

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui al precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.
6. Le riscossioni conseguenti ad atti ,di cui al presente articolo, sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.
8. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
9. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'”Accertamento esecutivo” anche in materia di tributi locali.

Art.29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.
Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni;

2. **Le attività di riscossione** relative agli atti emessi **a partire dal 1° gennaio 2020**, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, **sono potenziate** mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione **dell'”Accertamento esecutivo”** anche in materia di tributi locali.

Art. 30

SANZIONI E INTERESSI

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio della nuova disciplina conferma il sistema procedurale e della misura sanzionatoria fino ad oggi applicato, fondato sui decreti legislativi 471,472 e 473 del 1997, sulla Legge 269/2009 commi da 161 a 169 e sulla Legge 160/2019 commi 774,775 e 776.

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione aggiuntiva da € 50,00 ad € 200,00 (*quest'ultimo periodo è facoltativo per il Comune*).
4. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 31

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
4. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
5. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 32

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.

Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.

Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

Art. 33

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

Art. 34

Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del servizio, nel rispetto della legislazione vigente, anche senza istanza di parte può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati ed alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune ed a seguito di un'attenta analisi di tutti i fattori essenziali dell'atto.
4. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto

o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palese illegittimità dell'atto.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 35

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.36

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma da 739 a 783 della Legge n. 160/2019, e le altre disposizioni in materia della nuova IMU.

Art.37

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATI

TABELLA 1 **CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE**

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (era 60 nel 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI IMPONIBILI

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente IMU
Altri terreni agricoli	135